

### **Comunicazione Consob n. 12029513 del 13-4-2012**

**Oggetto: Emittenti aventi l'Italia come Stato membro di origine i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un altro Stato membro dell'Unione Europea - Art. 116 - bis, comma 1, del Regolamento Emittenti (adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999) - Attivazione della Teleraccolta**

Con comunicazione DEM/7029641 del 5 aprile 2007 è stato attivato il sistema di Teleraccolta emittenti per consentire la trasmissione telematica della documentazione relativa alle comunicazioni periodiche finanziarie da inviare alla Consob.

Con successiva comunicazione DEM/11005745 del 27 gennaio 2011, che ha abrogato la precedente comunicazione, indirizzata agli emittenti quotati, agli emittenti quotati che hanno l'Italia come Stato membro d'origine e agli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, la Consob ha individuato le modalità di trasmissione della documentazione prevista dalle norme regolamentari al fine di implementare il sistema di Teleraccolta.

Con la presente comunicazione si ritiene opportuno ampliare il sistema di Teleraccolta emittenti al fine del recepimento degli adempimenti previsti dal Titolo II capo VII-bis della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ("Regolamento Emittenti") relativi agli "Emittenti aventi l'Italia come stato membro di origine i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un altro Stato membro dell'Unione Europea".

Tali adempimenti prevedono che gli emittenti che hanno l'Italia come Stato membro di origine, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. w-quater del D.lgs n.58/98, in occasione dell'ammissione dei propri valori mobiliari alla negoziazione nei mercati regolamentati di altri Stati membri e non in Italia, ne diano informazione alla Consob.

Tali comunicazioni sono state finora effettuate dagli emittenti con l'invio di una comunicazione che riporta i dati relativi ai valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea. Analoghe informazioni sono state trasmesse in caso di revoca dalla quotazione o rimborso anticipato.

Con la presente comunicazione si ritiene opportuno individuare le modalità di trasmissione della suddetta documentazione con il sistema di Teleraccolta ed eliminare la trasmissione cartacea della stessa.

Si richiede pertanto che gli emittenti che hanno l'Italia come Stato membro di origine trasmettano i dati relativi ai valori mobiliari quotati accedendo al suddetto sistema di Teleraccolta. Per un periodo di tre mesi è consentita agli emittenti la facoltà dell'invio cartaceo in sostituzione dell'invio tramite il nuovo sistema.

Il sistema sarà disponibile dal 16 aprile 2012 sul sito internet dell'Istituto alla sezione "Soggetti vigilati" -> "Per gli Emittenti", in un apposito riquadro, e l'accesso sarà consentito agli emittenti quotati che hanno l'Italia come Stato membro di origine già in possesso dei codici identificativi utilizzati per l'invio della documentazione periodica e agli altri emittenti ai quali verranno rilasciati i codici identificativi secondo la procedura già disponibile, insieme al manuale utente, nella medesima sezione del sito internet dell'Istituto.

Gli emittenti che ammettono alla negoziazione per la prima volta strumenti finanziari in mercati regolamentati non italiani devono comunicare la scelta dello Stato membro di origine secondo le modalità indicate all'art. 65 - decies del Regolamento Emittenti. Successivamente dovranno richiedere le credenziali di accesso al sistema di Teleraccolta ed effettuare le comunicazioni sui valori mobiliari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea con le modalità riportate nella presente comunicazione.

Gli emittenti dovranno comunicare i valori mobiliari ammessi a quotazione entro cinque giorni lavorativi dall'evento.

Nei medesimi termini dovranno essere comunicati i rimborsi anticipati in misura totale o le revoche dalla quotazione.

Si rappresenta che tutti i valori mobiliari quotati già comunicati alla Consob con la precedente procedura non dovranno essere trasmessi con il nuovo sistema on line.

Gli emittenti dovranno tuttavia comunicare con il nuovo sistema di Teleraccolta i rimborsi anticipati in misura totale o le revoche dalla quotazione dei titoli comunicati in precedenza con il sistema cartaceo.

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Vegas